

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

"Proposta di introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta di introduzione della maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF").

La presente relazione illustrativa (la "**Relazione**") – redatta dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, come successivamente modificato e integrato, e degli articoli 72 e 84-*ter*, nonché dell'Allegato 3A, Schema 3, del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**") – ha lo scopo di fornirVi un'illustrazione della proposta di delibera relativa al predetto punto all'ordine del giorno e delle relative motivazioni, presentando, in forma comparativa in due colonne adiacenti, il testo vigente dell'art. 6 dello statuto sociale e la proposta di modifica che si intende apporare.

A. Motivazione e illustrazione delle modifiche proposte allo statuto sociale

Nel 2014 il legislatore italiano (D.L. n. 91/2014 convertito dalla Legge n. 116/2014) ha introdotto nel TUF l'articolo 127-*quinquies*, ai sensi del quale lo statuto delle società quotate su un mercato regolamentato può prevedere la maggiorazione del diritto di voto degli azionisti.

L'obiettivo del legislatore è quello di contrastare gli effetti negativi connessi alle prospettive di breve termine degli investitori finanziari (*short-term commitment*) premiando, piuttosto, mediante il potenziamento dei diritti di voto, quegli azionisti che, investendo con prospettive di più ampio termine (*long-term commitment*), contribuiscono a supportare una crescita dell'impresa profittevole e sostenibile nel corso del tempo.

Il favore espresso dal legislatore nei confronti dello strumento della maggiorazione del diritto di voto è attestato dalla esplicita previsione (art. 127-*quinquies*, comma 6, del TUF) della non ricorrenza di alcun diritto di recesso in capo ai soci che non abbiano concorso alla relativa delibera.

In particolare, l'articolo 127-*quinquies* del TUF, stabilisce che lo statuto possa prevedere l'attribuzione del voto maggiorato, nella misura massima di due voti, ad ogni azione che sia appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione in un apposito elenco tenuto dalla Società.

Il consiglio di amministrazione, anche alla luce dell'evoluzione del settore in cui opera la Società, ritiene opportuno proporVi la modifica dello statuto per adottare l'istituto della maggiorazione del voto nella misura massima consentita dalla legge (due voti), al fine di incentivare l'investimento a medio-lungo termine nella Società e, così, incrementare la stabilità della compagine azionaria.

A tal fine, il consiglio di amministrazione intende proporVi di introdurre la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e, pertanto, di modificare l'art. 6 dello statuto sociale nei termini di seguito illustrati.

B. Coefficiente di maggiorazione e periodo di maturazione

L'art. 127-*quinquies* del TUF demanda alle società la facoltà di determinare in statuto (i) l'entità della maggiorazione dei diritti di voto (fino alla misura massima di due voti per ciascuna azione) e (ii) la durata del periodo di tempo (non inferiore, in ogni caso, a 24 mesi) necessario a determinare la maturazione del diritto alla maggiorazione del voto.

In relazione al primo punto, il consiglio di amministrazione ritiene opportuno proporVi la modifica dello statuto per adottare l'istituto della maggiorazione del voto nella misura massima consentita dalla legge (due voti), così come previsto dal medesimo art. 127-*quinquies* del TUF.

In relazione al secondo punto, il consiglio di amministrazione ha ritenuto di proporVi che il diritto alla maggiorazione del diritto di voto maturi decorso il periodo minimo di 24 mesi previsto dalla legge.

C. Elenco speciale: iscrizione e rinuncia

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF e dell'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti, la legittimazione al voto maggiorato richiede che i soci, che siano titolari di diritti di voto e che intendano beneficiare di tale maggiorazione, siano stati iscritti in un apposito elenco (l'“**Elenco Speciale**”).

Tale elenco non costituisce un nuovo libro sociale, ma è complementare al libro soci e, pertanto, al medesimo si applicano le norme di pubblicità previste per il libro soci, ivi incluso il diritto di ispezione da parte dei soci di cui all'art. 2422 cod. civ.

Pertanto, il consiglio di amministrazione Vi propone di istituire, presso la sede della Società, tale Elenco Speciale e di conferire mandato al consiglio di amministrazione nonché ogni connesso potere al fine di: (i) determinare le modalità di tenuta dell'elenco, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti e (ii) nominare il soggetto incaricato della tenuta di tale elenco.

Il consiglio di amministrazione Vi propone altresì di precisare nello statuto sociale che:

- (i) il socio che intenda beneficiare della maggiorazione del voto debba chiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale accompagnando la propria domanda con: (a) l'indicazione del numero delle azioni per le quali è richiesta l'iscrizione (che può anche essere limitata a una parte delle azioni possedute); (b) una comunicazione attestante il possesso azionario rilasciato dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente; (c) in caso di socio, diverso da persona fisica, l'indicazione dell'eventuale sottoposizione a controllo diretto o indiretto di terzi e dei dati identificativi dell'eventuale controllante;
- (ii) l'iscrizione nell'Elenco Speciale avviene l'ultimo giorno del mese in cui l'istanza del soggetto legittimato è ricevuta dalla società;
- (iii) la Società proceda alla cancellazione dall'Elenco Speciale (con conseguente perdita della maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato) nei seguenti casi: (a) in caso di rinuncia irrevocabile, totale o parziale, dell'interessato; (b) in caso di comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; ovvero (c) d'ufficio, ove la società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e conseguentemente del relativo diritto di voto;
- (iv) l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto è efficace il primo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; e
- (v) l'Elenco Speciale è aggiornato in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, secondo i criteri definiti dal consiglio di amministrazione con proprio regolamento pubblicato sul sito internet della Società.

D. Diritto reale legittimante ed eventuale trasferimento

Il consiglio di amministrazione Vi propone di specificare nello statuto sociale che, al fine dell'attribuzione della maggiorazione del diritto di voto, la circostanza che la “azione [sia] appartenuta al medesimo soggetto”, di cui all'art. 127-*quinquies* del TUF, debba essere intesa con riferimento alle azioni il cui diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante, quale: (i) la piena proprietà dell'azione con diritto di voto; (ii) la nuda proprietà dell'azione con diritto di voto; o (iii) l'usufrutto dell'azione con diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 3, del TUF, il beneficio del voto maggiorato viene meno: (i) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per “cessione” si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita

del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute; nonché (ii) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del TUF.

Il consiglio di amministrazione Vi propone, ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 3, del TUF, di specificare nello statuto sociale che, *inter alia*, quanto segue non determini la perdita della legittimazione al voto maggiorato o il riavvio del computo del periodo di titolarità necessario all'attribuzione del diritto stesso: (i) la successione a causa di morte o fattispecie equipollenti (quali il trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia, ovvero il trasferimento a titolo gratuito a seguito della costituzione di un *trust* o di una fondazione i cui beneficiari siano il trasferente o i suoi eredi o legatari); (ii) la costituzione di pegno o usufrutto sulle azioni (fintantoché il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto); (iii) la fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare del diritto reale legittimante.

E. Conservazione ed estensione del diritto di voto maggiorato

Con riferimento agli aumenti di capitale, il consiglio di amministrazione ritiene opportuno prevedere l'estensione del beneficio della maggiorazione del diritto di voto (ovvero, se non maturata, del periodo di titolarità già decorso) anche alle nuove azioni di pertinenza del socio legittimato che siano emesse sia in sede di aumento di capitale, sia esso gratuito o con nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione, sia in caso di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili e ad altri titoli di debito comunque strutturati che lo prevedano nel loro regolamento.

Con riferimento alle ipotesi di fusione o scissione della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 4, del TUF, si prevede che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il voto maggiorato, ove ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione.

Infine, il consiglio di amministrazione Vi propone di specificare nello statuto sociale che la maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato (i) si conservi in caso di trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR (come definiti nel D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) gestiti da uno stesso soggetto; (ii) ove la partecipazione sia riconducibile ad un *trust*, si conservi in caso di mutamento del *trustee*; (iii) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, si conservi in caso di cambiamento del fiduciario a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea attestazione dal nuovo fiduciario; (iv) si conservi in caso di trasferimento o conferimento delle azioni a società il cui controllante sia lo stesso trasferente o a società controllata dal medesimo soggetto controllante, e, viceversa, (v) non si estenda alle azioni acquistate da un terzo avvalendosi del diritto d'opzione ceduto da un soggetto iscritto all'Elenco Speciale.

F. Computo dei *quorum* assembleari

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 8, del TUF, il consiglio di amministrazione ritiene di proporre che la maggiorazione del diritto di voto si computi al fine del calcolo dei *quorum*, costitutivi e deliberativi, delle assemblee dei soci che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, fermo restando che non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

G. Effetti che l'introduzione del voto maggiorato avrebbe sugli assetti proprietari della società

Alla data della presente Relazione, Juventus è soggetta al controllo di diritto di EXOR N.V. in quanto tale società detiene il 63,77% del capitale della Società.

Nell'ipotesi in cui EXOR N.V. dovesse chiedere la maggiorazione dei diritti di voto rispetto all'intera partecipazione dalla medesima detenuta e nessun altro azionista dovesse richiedere la maggiorazione

del diritto di voto, al termine dei 24 mesi continuativi di detenzione EXOR N.V. potrebbe esercitare, complessivamente, una percentuale dei diritti di voto pari al 77,87%.

H. Modifica dell'art.6 dello statuto sociale

Qualora la proposta di modifica venga approvata dall'Assemblea, si renderà necessario procedere alla modifica dell'attuale art. 6 dello statuto sociale nei termini meglio specificati nella tavola che segue.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p align="center">ARTICOLO 6 – AZIONI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO</p>	<p align="center">ARTICOLO 6 – AZIONI E DIRITTO DI VOTO</p>
<p>-</p>	<p>1. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto nel comma precedente, ciascuna azione dà diritto a due voti ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>(a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi, decorrenti dall'iscrizione nell'elenco speciale di cui al punto successivo; e</p> <p>(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale").</p> <p>L'iscrizione nell'Elenco Speciale avviene l'ultimo giorno del mese in cui l'istanza del soggetto legittimato, prevista dal successivo comma 3, è ricevuta dalla società.</p> <p>L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto è efficace il primo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.</p> <p>3. La società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i soggetti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.</p> <p>Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza unitamente alla comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. Nel</p>

caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante. All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci. L'Elenco Speciale è aggiornato in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, secondo i criteri definiti dal consiglio di amministrazione con proprio regolamento pubblicato sul sito internet della società.

4. La società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale (con conseguente perdita della maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato) nei seguenti casi:

a) in caso di rinuncia irrevocabile, totale o parziale, dell'interessato;

b) in caso di comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; ovvero

c) d'ufficio, ove la società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e conseguentemente del relativo diritto di voto.

5. Il titolare del diritto reale legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla società ogni circostanza e/o vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto (ivi incluso il trasferimento diretto o indiretto di partecipazioni di controllo nei casi previsti al successivo comma 6).

6. La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato viene meno:

a) in caso di cessione, a titolo oneroso o gratuito dell'azione, salvo quanto infra previsto, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la

perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; si precisa, per maggior chiarezza, che in caso di cessione di solo una parte della partecipazione posseduta, il voto maggiorato si conserva in relazione alle azioni non oggetto di cessione;

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato:

a) si conserva in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni, fintantoché il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto;

b) si conserva in caso sia di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario sia di fattispecie assimilabili quali il trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero il trasferimento a titolo gratuito a seguito della costituzione e/o dotazione di un trust o di una fondazione i cui beneficiari siano il trasferente o i suoi eredi o legatari;

c) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare del diritto reale legittimante;

d) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile e alle ipotesi di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio dei diritti di opzione originariamente spettanti in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto, nonché in caso di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili e ad altri titoli di debito comunque strutturati che lo prevedono nel loro regolamento;

e) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di

scissione della società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

f) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR (come definiti nel D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) gestiti da uno stesso soggetto;

g) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, si conserva in caso di mutamento del trustee;

h) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, si conserva in caso di cambiamento del fiduciario a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea attestazione dal nuovo fiduciario;

i) si conserva in caso di trasferimento o conferimento delle azioni a società il cui controllante sia lo stesso trasferente o a società controllata dal medesimo soggetto controllante;

j) non si estende alle azioni acquistate da un terzo avvalendosi del diritto d'opzione ceduto da un soggetto iscritto all'Elenco Speciale.

Le azioni di nuova emissione, nelle ipotesi di cui alle lettere (d) ed (e) del comma precedente, acquisiscono la maggiorazione di voto (i) se spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale (senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso); e (ii) se spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia ancora maturata (ma sia in via di maturazione), dalla conclusione del periodo continuativo di possesso, calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

7. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata presentata rinuncia con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi.

8. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi

	<p>dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.</p> <p>9. Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa prevista per gli emittenti quotati.</p> <p>10. Il consiglio di amministrazione adotta un regolamento che disciplini le modalità attuative del voto maggiorato e la tenuta dell'Elenco Speciale.</p> <p>11. Qualsiasi modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono altro se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. È in ogni caso escluso il diritto di recesso.</p>
<p>Ove la società abbia emesso azioni prive del diritto di voto, il consiglio di amministrazione provvederà a convocare le apposite assemblee nel caso che le stesse azioni prive del diritto di voto ovvero le azioni ordinarie siano state escluse dalle negoziazioni, per deliberare la convertibilità delle azioni prive del diritto di voto in azioni ordinarie secondo il rapporto di cambio che sarà determinato dall'assemblea straordinaria.</p>	<p>12. <i>(invariato)</i></p>

I. Diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, sesto comma, del TUF, la deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del cod. civ.

J. Iter decisionale seguito nella formulazione delle proposte di modifiche statutarie

La proposta di modifica statutaria di cui alla presente Relazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione in data 20 settembre 2019.

* * *

PROPOSTA DI DELIBERA SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

"L'Assemblea degli azionisti della

"JUVENTUS F.C. S.p.A.", riunita in sede straordinaria:

- *esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione,*
- *avute presenti le disposizioni contenute agli articoli 127-quinquies del TUF e 143-quater del Regolamento Emittenti,*
- *riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal consiglio di amministrazione,*

delibera

1. *di modificare l'articolo 6 dello statuto sociale approvando per il medesimo il seguente nuovo testo:*

"Articolo 6 – AZIONI E DIRITTO DI VOTO

1. *Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.*

2. In deroga a quanto previsto nel comma precedente, ciascuna azione dà diritto a due voti ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

(a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi, decorrenti dall'iscrizione nell'elenco speciale di cui al punto successivo; e

(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale").

L'iscrizione nell'Elenco Speciale avviene l'ultimo giorno del mese in cui l'istanza del soggetto legittimato, prevista dal successivo comma 3, è ricevuta dalla società.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto è efficace il primo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

3. La società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i soggetti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza unitamente alla comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante. All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci. L'Elenco Speciale è aggiornato in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, secondo i criteri definiti dal consiglio di amministrazione con proprio regolamento pubblicato sul sito internet della società.

4. La società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale (con conseguente perdita della maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato) nei seguenti casi:

a) in caso di rinuncia irrevocabile, totale o parziale, dell'interessato;

b) in caso di comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; ovvero

c) d'ufficio, ove la società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e conseguentemente del relativo diritto di voto.

5. Il titolare del diritto reale legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla società ogni circostanza e/o vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto (ivi incluso il trasferimento diretto o indiretto di partecipazioni di controllo nei casi previsti al successivo comma 6).

6. La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato viene meno:

a) in caso di cessione, a titolo oneroso o gratuito dell'azione, salvo quanto infra previsto, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;

si precisa, per maggior chiarezza, che in caso di cessione di solo una parte della partecipazione posseduta, il voto maggiorato si conserva in relazione alle azioni non oggetto di cessione;

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato:

a) si conserva in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni, fintantoché il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto;

b) si conserva in caso sia di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario sia di fattispecie assimilabili quali il trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero il trasferimento a titolo gratuito a seguito della costituzione e/o dotazione di un trust o di una fondazione i cui beneficiari siano il trasferente o i suoi eredi o legatari;

c) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare del diritto reale legittimante;

d) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile e alle ipotesi di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio dei diritti di opzione originariamente spettanti in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto, nonché in caso di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili e ad altri titoli di debito comunque strutturati che lo prevedono nel loro regolamento;

e) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

f) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR (come definiti nel D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) gestiti da uno stesso soggetto;

g) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, si conserva in caso di mutamento del trustee;

h) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, si conserva in caso di cambiamento del fiduciario a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea attestazione dal nuovo fiduciario;

i) si conserva in caso di trasferimento o conferimento delle azioni a società il cui controllante sia lo stesso trasferente o a società controllata dal medesimo soggetto controllante;

j) non si estende alle azioni acquistate da un terzo avvalendosi del diritto d'opzione ceduto da un soggetto iscritto all'Elenco Speciale.

Le azioni di nuova emissione, nelle ipotesi di cui alle lettere (d) ed (e) del comma precedente, acquisiscono la maggiorazione di voto (i) se spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale (senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso); e (ii) se spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia ancora maturata (ma sia in via di maturazione), dalla conclusione del periodo continuativo di possesso, calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

7. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di

voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata presentata rinuncia con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi.

8. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.

9. Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa prevista per gli emittenti quotati.

10. Il consiglio di amministrazione adotta un regolamento che disciplini le modalità attuative del voto maggiorato e la tenuta dell'Elenco Speciale.

11. Qualsiasi modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono altro se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. È in ogni caso escluso il diritto di recesso.

12. Ove la società abbia emesso azioni prive del diritto di voto, il consiglio di amministrazione provvederà a convocare le apposite assemblee nel caso che le stesse azioni prive del diritto di voto ovvero le azioni ordinarie siano state escluse dalle negoziazioni, per deliberare la convertibilità delle azioni prive del diritto di voto in azioni ordinarie secondo il rapporto di cambio che sarà determinato dall'assemblea straordinaria.";

2. di conferire al consiglio di amministrazione ogni più ampio potere, con facoltà di sub-delega, ove consentito, per i) l'adozione, e successive eventuali modifiche, del regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale che disciplini le modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento, nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare applicabile, anche al fine di assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed intermediari e (ii) la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale;
3. di conferire al presidente e al vice presidente del consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, ove consentito, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: (i) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; (ii) alla sottoscrizione ed alla pubblicazione di ogni documento, atto e/o dichiarazione utile o opportuna nonché ogni comunicazione e formalità prevista dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, (iii) alle modifiche, integrazioni e soppressioni, non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti anche ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese.".

* * *

La presente Relazione è depositata presso la sede legale della Società in via Druento n. 175, 10151 Torino, sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Azionisti, Assemblea 2019) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato (www.1info.it).

Torino, 20 settembre 2019

Per il consiglio di amministrazione
Il Presidente
Andrea Agnelli

